DECRETO 23 dicembre 2019

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze**

**stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della**

**Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.**

**Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze**

**psicoattive. (20A00207)**

*(GU n.10 del 14-1-2020)*

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:

«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo

unico»;

 Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze

stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate

«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

 Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le

sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi

internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;

 Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il

21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con

legge 25 maggio 1981, n. 385;

 Considerato che nelle Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione

le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine

decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,

in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui

all'art. 14 del Testo unico;

 Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d)

del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I

e della Tabella IV;

 Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell'anno 2017 da parte

dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce

del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio

dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui:

FUB-NPB-22, 4-clorodiazepam, U-49900, Dicloropano, Cumil-PeGACLONE,

NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, MDMB-PCZCA,

2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, Cumil-4CN-B7AICA, Ro 07-4065,

U-48800, 1P-ETH-LAD, Tionordazepam, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T,

3-HO-PCE, Octodrina, identificate per la prima volta in Europa,

trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le

tossicodipendenze (OEDT) al Punto focale italiano nel periodo

settembre 2016 - novembre 2017;

 Tenuto conto, altresi', delle informative su sequestri delle

sostanze Mesembrina, MAM-2201, 2C-D, effettuati in Italia nel periodo

gennaio - maggio 2017, nonche' delle allerte di grado 3 del 28 aprile

2017 relative a decessi registrati in Europa correlati all'assunzione

delle sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA;

 Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND), nell'ambito

delle sessioni 61^ e 62^. che si sono svolte a Vienna nel marzo 2018

e nel marzo 2019, con le decisioni 61/8, 61/9, 62/6 62/7 ha inserito,

rispettivamente, le sostanze AB-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, AMB-FUBINACA

e CUMIL-4CN-BINACA nella Schedule II di cui alla convenzione del 1971

sopra citata;

 Tenuto conto che le sostanze AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA,

5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA risultano gia' sotto controllo in Italia

tra gli analoghi di struttura derivati da indazol-3-carbossamide

nella Tabella I del Testo unico, senza essere denominate

specificamente;

 Considerato che le sostanze MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano,

Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil

JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, 2-Metilamfetamina,

Cumil-4CN-B7AICA, U-48800, 1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 3-HO-PCE sono

riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di

cui al Testo unico;

 Considerato che le sostanze FUB-NPB-22 e 5F-3,5-AB-PFUPPICA sono

cannabinoidi sintetici e che la sostanza 5-MeO-pir-T e' una

triptamina sintetica, che presenta valore di attivita' allucinogena

importante e che tali sostanze in base ai criteri per la formazione

delle tabelle contenuti nell'art. 14, comma 1, lettera a) punto 1 e

punto 5, trovano collocazione nella Tabella I;

 Considerato, inoltre, che al consumo delle molecole FUB-NPB-22,

5-cloropentil JWH 018 indazol analogo sono stati associati casi di

intossicazione sul territorio europeo e che all'assunzione delle

sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA sono stati correlati casi di

decesso, sempre in Europa, come riportato nelle segnalazioni del

Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche

antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 Considerato che la sostanza Octodrina e' un'alchilamina alifatica

ed e' il nome commerciale di Dimethylhexylamine (DMHA), uno

stimolante del sistema nervoso centrale, presente sul mercato come

prodotto pre-allenamento e «bruciagrassi», i cui effetti collaterali

comprendono ipertensione, dispnea e ipertermia, il cui uso non

regolato per gli effetti fisiologici e psicoattivi ha gravi

implicazioni sulla salute con possibili ripercussioni sugli atleti e

sulle pratiche di doping, come riportato dall'Istituto superiore di

sanita' e dal Consiglio superiore di sanita', che si sono

favorevolmente espressi per l'inserimento di detta sostanza nella

Tabella I del Testo unico;

 Considerato che le sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam,

Tionordazepam sono riconducibili per struttura chimica alle

benzodiazepine, presenti nella Tabella IV;

 Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con

nota del 24 gennaio 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella I

del Testo unico delle sostanze: FUB-NPB-22, MO-CHMINACA, U-49900,

Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306,

5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, Octodrina,

2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA, U-48800,

1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, AMB-FUBINACA,

CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle

sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam;

 Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella

seduta dell'11 giugno 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella

I del Testo unico delle sostanze: FUB-NPB-22, MO-CHMINACA, U-49900,

Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306,

5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, Octodrina,

2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA, U-48800,

1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, AMB-FUBINACA,

CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle

sostanze: Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam;

 Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle

del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a

tutela della salute pubblica, anche in considerazione dei casi di

decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi

connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato

internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in

Europa;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,

secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

 1P-ETH-LAD (Denominazione comune)

 N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol[4,3-fg]chinol

in-9-carbossamide (Denominazione chimica)

 2C-D (Denominazione comune)

 2,5-dimetossi-4-metilfenetilammina (Denominazione chimica)

 2C-M (Altra denominazione)

 2-Metilamfetamina (Denominazione comune)

 1-(2-metilfenil)propan-2-amina (denominazione chimica)

 2-MA (Altra denominazione)

 3-HO-PCE (Denominazione comune)

 3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo (denominazione chimica)

 3-idrossieticiclidina (altra denominazione)

 4-EAPB (Denominazione comune)

 1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina (Denominazione

chimica)

 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo (Denominazione comune)

 1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone

(Denominazione chimica)

 5Cl-THJ-018 (altra denominazione)

 5F-3,5-AB-PFUPPICA (Denominazione comune)

 N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-(4-fluo

rofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide (denominazione chimica)

 5F-MDMB-PINACA (Denominazione comune)

 Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-dime

tilbutanoato] (denominazione chimica)

 5F-ADB (Altra denominazione)

 5-MeO-pir-T (Denominazione comune)

 5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina (Denominazione chimica)

 AB-PINACA (Denominazione comune)

 N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbo

ssamide (denominazione chimica)

 AMB-FUBINACA (Denominazione comune)

 Metil-2-(1-(4-fluorobenzil)

-1H-indazolo-3-carbossamide)-3-metilbutanoato (denominazione chimica)

 CUMIL-4CN-B7AICA (Denominazione comune)

 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-

3-carbossamide (denominazione chimica)

 CUMIL-4CN-BINACA (Denominazione comune)

 1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-carbossamide

(denominazione chimica)

 CUMIL-PeGACLONE (Denominazione comune)

 2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one

(Denominazione chimica)

 Dicloropano (Denominazione comune)

 Metil 3-(3.4-diclorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]

octano-2-carbossilato) (Denominazione chimica)

 RTI-111 (Altra denominazione)

 DOT (Denominazione comune)

 1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina (Denominazione chimica)

 FUB-NPB-22 (Denominazione comune)

 Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato

(Denominazione chimica)

 MAM-2201 (Denominazione comune)

 1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo (Denominazione

chimica)

 Mesembrina (Denominazione comune)

 (3aS,7aS)-3a-(3,4-

Dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one

(Denominazione chimica)

 MDMB-PCZCA (Denominazione comune)

 Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9H-carbazol-3-

carbossamide)butanoato (Denominazione chimica)

 MO-CHMINACA (Denominazione comune)

 1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il1-(cicloesilmetil)-1H-indaz

olo-3-carbossilato (Denominazione chimica)

 NDTDI (Denominazione comune)

 (N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-il)amino]p

ropanamide (Denominazione chimica)

 Octodrina (Denominazione comune)

 6-metileptan-2-amina (Denominazione chimica)

 Ru-28306 (Denominazione comune)

 N,N-dimetil-1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-amina

(Denominazione chimica)

 U-48800 (Denominazione comune)

 2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamid

e (denominazione chimica)

 U-49900 (Denominazione comune)

 3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide

(Denominazione chimica)

 2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,

secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

 4-clorodiazepam (denominazione comune)

 7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

(denominazione chimica)

 Ro 07-4065 (Denominazione comune)

 7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

(denominazione chimica)

 Tionordazepam (denominazione comune)

 7-cloro-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione

(denominazione chimica)

 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Roma, 23 dicembre 2019

 Il Ministro: Speranza